

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SAINT-OYEN

***REGOLAMENTO COMUNALE
SUI CRITERI E LE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI***

Testo approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 30 dicembre 2004

CAPO I

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con l'assegnazione di contributi, sussidi, vantaggi economici nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
- a favore di famiglie particolarmente bisognose e/o che versano in gravi condizioni di disagio socio-economico;
- in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- in favore di iniziative umanitarie;
- a favore di enti di natura privata, senza scopo di lucro, che compiono opere di interesse generale e contribuiscono al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- a favore del Distaccamento comunale dei vigili del fuoco volontari;
- a favore di Enti, Associazioni o privati a titolo di indennizzo qualora si verifichi il fine o l'interesse pubblico o sociale dell'intervento.

CAPO II

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA, ARTISTICA, SPORTIVA E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE LOCALE

2.1 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o operanti in ambito regionale con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali e/o la salvaguardia del territorio.

2.2 – Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3 – Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione dell'esercizio successivo, dovrà essere sottoscritta dalla persona richiedente o dal legale rappresentante dell'ente e dovrà riportare le seguenti indicazioni, successivamente verificabili a richiesta dell'Amministrazione:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente con l'indicazione, ove trattasi di ente, degli estremi dell'atto costitutivo o dello statuto nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona titolare della legale rappresentanza qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione;
- b) descrizione dell'intervento per il quale si chiede il sostegno economico dell'Amministrazione;
- c) piano finanziario dell'intervento, ripartito nelle voci di entrata e spesa, con indicazione dei contributi richiesti e/o ricevuti;
- d) attestazione e motivazione delle finalità di pubblico interesse perseguite con l'intervento;

- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza o meno dello scopo di lucro nello svolgimento della propria attività;
- f) impegno a presentare, su richiesta dell'ente, idoneo rendiconto delle spese sopportate e degli introiti realizzati.

All'atto della prima richiesta di contributo, l'associazione dovrà presentare copia dello statuto o atto costitutivo e, in casi particolari, l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo di questi ultimi, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'associazione richiedente.

Qualora la domanda di contributo non contenga le indicazioni di cui al comma 2 del presente articolo, le stesse dovranno essere comunicate entro i termini fissati con lettera dell'Amministrazione e comunque antecedentemente all'approvazione del piano di riparto. Scaduto tale termine, le Associazioni verranno escluse dal riparto annuale.

La Giunta potrà decidere l'erogazione di contributi anche in assenza di richiesta a favore di Enti o Associazioni presenti all'interno del Comune qualora sia a conoscenza di esigenze particolari ricorrenti.

I beneficiari di questi contributi dovranno comunque comunicare entro l'anno la distinta delle spese affrontate con le somme erogate dal Comune.

Il Comune delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale a mezzo mandato.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4 – Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative o di attività a carattere straordinario dell'Ente o associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, La Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento, promozione e di sviluppo della comunità locale e al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'ente o associazione assegnataria del contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto, ecc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente, salvo la presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b).

La proposta sarà valutata con i criteri di cui ai commi precedenti.

2.5 – Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PARTICOLARMENTE BISOGNOSE O DISAGIATE

3.1 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti i soggetti privati appartenenti a famiglie che si trovano in stato di particolare bisogno e/o versano in gravi condizioni di disagio socio-economico.

Le situazioni di cui al comma precedente sono valutate applicando il disposto del D.P.C.M. 7.05.1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" e, quindi, attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3.2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi del Comune hanno carattere straordinario.

3.3 – Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario si concretizzano nell'assegnazione di un vantaggio economico da attribuire alle famiglie degli alunni che si trovano nelle situazioni di cui al punto 3.1 e usufruiscono dei servizi scolastici comunali consistente nella riduzione della quota mensile del 70%.

L'assegnazione del vantaggio economico deve essere richiesta esclusivamente all'Assistente sociale. La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione della stessa che evidenzii lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico delle famiglie interessate, dalla dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

L'indicatore ISEE al di sotto del quale saranno assegnati i vantaggi economici di cui al presente capo è quello stabilito dall'Amministrazione Regionale.

L'assegnazione dei vantaggi economici è di competenza del responsabile del servizio.

I vantaggi economici sono attribuiti dalla data in cui è pervenuta all'Amministrazione la richiesta completa in ogni sua parte ed avranno durata pari all'anno scolastico.

Qualora i controlli previsti dall'art. 6 del D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 risultassero casi di omessa o infedele dichiarazione dei redditi tali da comportare la perdita dei requisiti per l'assegnazione dei vantaggi economici, l'Amministrazione potrà revocare i benefici concessi e chiedere la restituzione di quanto assegnato.

CAPO IV

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN OCCASIONE IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI E DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

4.1 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti Enti o Associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, persone fisiche e giuridiche che hanno subito ingenti danni in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche.

Le situazioni di cui al comma precedente devono essere tali da comportare grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e dei beni.

4.2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi del Comune hanno carattere straordinario.

4.3 – Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario consistono nell'assegnazione di contributi in denaro come una tantum.

L'assegnazione del contributo potrà essere proposta da un membro della Giunta comunale o essere richiesto da Enti, associazioni senza scopo di lucro, persone fisiche o giuridiche e dovrà essere quantificato tenendo conto del costo effettivamente sostenuto dagli stessi per far fronte alla situazione straordinaria o ai danni che ne sono conseguiti.

L'entità del contributo non potrà essere superiore al 90% del costo di cui al comma precedente.

CAPO V

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE UMANITARIE

5.1 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti Enti o Associazioni, istituzioni senza scopo di lucro, per iniziative solidaristiche e di aiuto umanitario.

5.2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere straordinari.

5.3 – Interventi straordinari

Gli interventi a carattere straordinario consistono nell'assegnazione di contributi in denaro come una tantum.

L'assegnazione del contributo potrà essere proposto da un membro della Giunta comunale o essere richiesto da Enti, Associazioni, istituzioni senza scopo di lucro.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

CAPO VI

INTERVENTI A FAVORE DI ENTI DI NATURA PRIVATA, SENZA SCOPO DI LUCRO, CHE COMPIONO OPERE DI INTERESSE GENERALE E CONTRIBUISCONO AL MANTENIMENTO DELL'AMBIENTE E DELL'EQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

6.1 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti gli enti di natura privata, senza scopo di lucro, che compiono opere di interesse generale e contribuiscono al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio quali i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del R.D. 3 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e delle consorterie legalmente costituite.

6.2 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi del Comune hanno carattere straordinario.

6.3 – Interventi straordinari

Il contributo può essere assegnato esclusivamente ad interventi che abbiano già ottenuto il finanziamento dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e per i quali sia già stata riconosciuta una rilevante valenza comprensoriale e la capacità di contribuire al mantenimento dell'ambiente e all'equilibrio idrogeologico del territorio. L'intervento finanziario è calcolato sull'importo della spesa ammessa a contributo dall'Amministrazione Regionale e sarà decurtato dell'eventuale ribasso d'asta praticato dall'impresa aggiudicataria nonché delle eventuali economie di lavori realizzate.

Per accedere al contributo del 5% il Consorzio di miglioramento fondiario o la consorteria dovrà presentare domanda al Comune corredata da copia della comunicazione inviata al Consorzio di miglioramento fondiario o alla consorteria da parte dell'Amministrazione Regionale dalla quale risultano gli importi della spesa ammessa e del contributo concesso.

L'assegnazione del contributo è di competenza della Giunta Comunale.

La liquidazione del contributo erogato dal Comune avverrà in un'unica soluzione su presentazione di copia dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

CAPO VII
CONTRIBUTI A FAVORE DEL DISTACCAMENTO COMUNALE
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

7.1 – Interventi ordinari

Al Distaccamento comunale dei vigili del fuoco volontari è assegnato ogni anno un contributo ordinario per garantire il funzionamento e l'attività pari al trasferimento regionale vincolato attribuito ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/2002 e eventuali economie restano a disposizione del Distaccamento per essere impegnate negli esercizi successivi.

La liquidazione avverrà in un'unica soluzione e sarà subordinata al versamento dei fondi da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Ulteriori eventuali contributi ordinari per l'espletamento di compiti di interesse comunale sono assoggettati all'iter procedurale ordinario previsto al capo II – punto 2.3 – del presente regolamento.